



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

Modifica del 25 novembre 2020

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 1 novembre 2017¹ sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3

³ Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento, rispettando un termine di notifica di un mese, per la fine di un trimestre. Il ritorno all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.

Art. 31 cpv. 2

² Sono esenti da tale esclusione gli ampliamenti considerevoli di impianti fotovoltaici, se sono stati messi in servizio dopo il 31 dicembre 2017 e se sono adempiti i requisiti di cui all'articolo 28 capoverso 4.

Art. 44 **Garanzia di principio**

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce la remunerazione unica con una decisione di principio.

¹ RS 730.03

Art. 46 cpv. 1

¹ Se anche dopo la messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l'organo d'esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell'impianto nell'ambito delle garanzie di origine l'ammontare della remunerazione unica.

Art. 47 cpv. 1 lett. a

¹ L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

- a. la portata massima dell'acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento e l'impianto ampliato dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico;

II

Gli allegati 1.1–1.3 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2021.

25 novembre 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1.1
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 1.3

- 1.3 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione nonché gli impianti presso canali di derivazione e di restituzione esistenti sono considerati impianti autonomi.

Allegato 1.2
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 4.1 lett. b

4.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;

N. 5.1

Concerne soltanto il testo francese.

Allegato 1.3
(Art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a energia eolica nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

N. 3.2.3.1 lett. b

3.2.3.1 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni si determina il reddito effettivo. Quest'ultimo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione elettrica misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete dei primi cinque anni d'esercizio. Il reddito effettivo viene confrontato con il reddito di riferimento del medesimo impianto di cui al numero 3.2.4:

- b. se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della remunerazione di base viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di remunerazione ammonta a B ct./kWh fino alla fine della durata della remunerazione.

N. 3.2.8

3.2.8 L'organo d'esecuzione disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

Allegato 2.1
(art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

N. 2.1

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1 gennaio 2013 valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio									
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	dal 1.4.2021
Contributo di base (fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550	1100	770
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW	1200	1050	830	610	610	520	460	380	380	420
	<100 kW	850	750	630	510	460	400	340	330	330	320

N. 2.3

2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio									
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	ab 1.4.2021
Contributo di base (fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1000	700
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1000	850	680	500	500	450	400	340	340	380
	<100 kW	750	650	530	450	400	350	300	300	300	290
	≥100 kW	700	600	530	450	400	350	300	300	300	290

N. 3 Frase introduttiva e lett. b

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;

N. 4.1 lett. b

- 4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
 - b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;